



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE

INDICE

01 Generalità.....	3
02 Campo di applicazione.....	3
03 Definizioni e Abbreviazioni.....	3
04 Riferimenti	4
05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo).....	5
06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio	6
07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione	6
08 Notifiche di variazione	6
09 Documentazione aziendale.....	7
10 Attività analitica	8
11 Verifiche ispettive di sorveglianza e straordinarie.....	8
12 Rilascio dei certificati, attestati e approvazioni.....	9
13 Aziende di importazione.....	10
14 Modifiche alle condizioni di certificazione	11
15 Passaggio ad altro Odc.....	11
16 Provvedimenti sanzionatori a seguito di non conformità	11
17 Obblighi contrattuali.....	12
18 Pubblicazioni.....	12
19 Riservatezza e conflitto d'interesse.....	12
20 Rinnovo della attestazione di idoneità.....	12
21 Ricorsi e reclami	12
22 Nota alla revisione.....	13

Questo Regolamento per la certificazione, dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l., è stato redatto dal responsabile qualità ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ha validità dal 05.05.2012, sostituisce qualsiasi documento analogo al precedente ed è l'unico effettivamente operativo.

IL R.AQ

IL PRESIDENTE DI ASS

01 Generalità

Suolo e Salute s.r.l. (di seguito denominata ASS), in virtù di subentro all'attività di certificazione dell'Associazione Suolo e Salute, nasce come Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali e ad oggi ha ampliato la propria gamma di servizi alle principali certificazioni del settore agro-alimentare e ambientale.

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. CE 889/2008 e Reg. (CE) 1235/2008. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC, nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende controllate. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione o di importazione. Secondo il Codex Alimentarius, l'agricoltura biologica è un metodo globale di produzione agricola che privilegia la gestione razionale delle risorse interne all'azienda e l'uso limitato degli input esterni a salvaguardia dell'agroecosistema in tutti i suoi aspetti. I prodotti biologici sono ottenuti con l'impiego dei metodi di produzione conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica. L'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che vengano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Suolo e Salute, nel rispetto del principio dell'indipendenza e dell'imparzialità, non svolge nessuna attività di consulenza nel settore agroalimentare per l'implementazione della documentazione necessaria per gli schemi ove, a seguito di attività, rilascia la certificazione.

Suolo e Salute fornisce il servizio di controllo e di certificazione a tutti i soggetti richiedenti nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure specifiche.

L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra aziende controllate e ente di certificazione.

02 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le aziende controllate da Suolo e Salute a tutti i livelli della filiera agroalimentare. Suolo e Salute opera, sia nel rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) 834/2007 e Reg. 889/2008 e Reg. (CE) 1235/2008 e successive integrazioni e modificazioni, e ove previsti nel rispetto dei disciplinari tecnici interni. Tali disciplinari sono integrativi ai contenuti dei regolamenti comunitari di cui sopra.

Suolo e Salute, quale OdC accreditato da ACCREDIA, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica UNI EN CEI 45011 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

03 Definizioni e Abbreviazioni

Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo.

Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

Azione correttiva: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità al fine di prevenirne il ripetersi.

campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

CdA: Consiglio di Amministrazione.

CTD: Comitato Tecnico di delibera.

CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Documento giustificativo: Il documento giustificativo di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007 e all'articolo 6 del DM 18321/2012 emesso a tutti gli operatori assoggettati al sistema al controllo. La vigenza del documento giustificativo e l'emissione del correlato Certificato di Conformità di cui all'art. 7 del medesimo DM, abilitano l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici e/o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura sia tramite indicazioni sui documenti fiscali di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisce ad un prodotto conforme.

Certificato di conformità: documento contenente le informazioni minime previste dall'allegato VII del Decreto 18321/2012 che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico.

Certificato di ispezione per l'importazione: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

Certificato di transazione: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a

transazione commerciale, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

Conformità: rispondenza di un prodotto e/o processo a requisiti specificati.

Dichiarazione di conformità: dichiarazione espressa dall'Operatore nel documento fiscale (documento di trasporto o fattura) e/o su moduli precostituiti da Suolo e Salute e/o sull'etichetta, con cui dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul documento giustificativo.

Dichiarazione integrativa alla notifica: dichiarazione di cui all'art.63 del Reg.CE 889/2008 relativa all'impegno dell'Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici.

Diffida: richiamo ultimativo scritto a rimuovere una non conformità.

DR: direzione regionale di Suolo e Salute.

DT: direzione tecnica di Suolo e Salute.

DTE: Direzione Tecnica servizi esteri

Esclusione dal sistema di controllo: cancellazione dell'operatore dal sistema di controllo per un tempo non inferiore ad un anno, per la cui riammissione deve essere presentata una nuova domanda (prima notifica con ritorno in conversione degli appezzamenti se trattasi di azienda agricola).

Infrazione: inadempienza manifesta o avente effetti prolungati capace di modificare lo status aziendale: mancato rispetto degli obblighi prescritti dalla Normativa comunitaria e/o nazionale vigente, sia per elementi documentali e per pratiche adottate, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore, compreso il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Irregolarità: mancato rispetto degli aspetti formali documentali, nonché la mancata applicazione delle disposizioni dei Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008, senza effetti prolungati in grado di modificare lo status aziendale.

Ispettore (T.I.): tecnico ispettore esperto costantemente formato, che esegue le visite ispettive presso gli Operatori.

Laboratorio di prova: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso di accreditamento ACCREDIA, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano Suolo e Salute.

non conformità: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche; viene classificata secondo il principio della gradualità in irregolarità e infrazione.

OdC: Organismo di Controllo

operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L'Operatore è l'unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione.

Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative.

Reclamo: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di Suolo e Salute, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati.

Richiamo: invito scritto a rimuovere una non conformità.

Ricorso: la controversia attivata dall'Operatore avversa a decisioni prese da Suolo e Salute.

SE: Sede Estera periferica.

Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (CE) 834/2007.

Sospensione della certificazione: ritiro temporaneo della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita ad uno o più appezzamenti e/o unità di produzione e/o di preparazione e/o d'importazione nonché a singole linee di lavorazione e/o singoli prodotti.

Soppressione delle indicazioni: divieto per l'operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica nell'etichette e nei documenti che accompagnano il prodotto non conforme, in relazione alla partita o all'intera produzione.

Visita ispettiva: visita di controllo presso l'Operatore.

04 Riferimenti

I documenti di riferimento alla base del presente regolamento sono: la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica; la norma UNI CEI EN 45011 "Criteri generali per gli Organismi di certificazione di prodotti"; IAF GD5:2005 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65"; UNI CEI 70006:2008 "Valutazione della Conformità – linee guida per un sistema di certificazione di terza parte per prodotti"; il manuale della qualità di Suolo e Salute; lo Statuto di Suolo e Salute; l'Atto costitutivo di Suolo e Salute; le delibere del Consiglio di Amministrazione di Suolo e Salute; i Regolamenti, le circolari e le prescrizioni in materia di Accredia e del MIPAAF.

05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari, aziende di sola commercializzazione e aziende di importazione.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso l'invio della copia della "Notifica di Produzione con Metodo biologico". In presenza di notifica cartacea od informatica, l'originale della stessa va inviata all'autorità territoriale competente secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del DM 2049 del 01 Febbraio 2012-.

La documentazione presentata dall'azienda deve includere:

notifica di inizio attività con metodo biologico in formato cartaceo o informatizzato ove previsto dalle disposizioni normative regionali e/o nazionali;
documento di identità del titolare o rappresentante legale dell'azienda;
programma annuale di produzione vegetale in formato cartaceo o informatizzato ove previsto;
documentazione probante le superfici ed i dati catastali dichiarati (solo in presenza di notifiche cartacee);
documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati (solo in presenza di notifiche cartacee);
certificato di attribuzione della partita IVA (solo in presenza di notifiche cartacee);
planimetrie relative alle superfici dichiarate;
planimetrie relative agli immobili dichiarati;
titoli di possesso terreni e fabbricati (solo in presenza di notifiche cartacee);
lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008.

Le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare oltre a quanto sopra riportato:

programma annuale di produzione zootecnica cartaceo o informatizzato ove previsto;
dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008;
programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
programma di reperimento degli alimenti;
programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
piano sanitario;
planimetria delle stalle e dei paddock (ove previsti)

Le aziende apistiche dovranno allegare oltre a quanto inizialmente previsto:

ultima denuncia all'autorità competente del numero di arnie allevate;
registro annuale delle postazioni apistiche (in presenza di nomadismo);
cartografia o foto aeree della localizzazione delle postazioni apistiche;
evidenze documentali della conformità delle postazioni apistiche di cui all'articolo 13 del reg 889/2008 (solo in caso di attività di nomadismo)
eventuale dichiarazione dell'esercizio dell'attività di impollinazione conto terzi e/o dell'attività di migrazione.

Le aziende di trasformazione devono allegare:

notifica di inizio attività con metodo biologico in formato cartaceo o informatizzato ove previsto dalle disposizioni normative regionali e/o nazionali;
documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati (solo in presenza di notifiche cartacee);
titoli di possesso strutture (solo in presenza di notifiche cartacee);
certificato di attribuzione della partita IVA (solo in presenza di notifiche cartacee);
planimetrie relative agli immobili dichiarati;
lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008;
autorizzazione sanitaria, DIA, o NIA;
copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005

Le aziende di importazione devono allegare:

notifica di inizio attività con metodo biologico in formato cartaceo o informatico ove previsto dalle disposizioni normative regionali e/o nazionali;
documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati (solo in presenza di notifiche cartacee);
certificato di attribuzione della partita IVA (solo in presenza di notifiche cartacee);
planimetrie relative agli immobili dichiarati;
titoli di possesso strutture (solo in presenza di notifiche cartacee);
lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione),

ad integrazione della notifica, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

La richiesta d'ingresso equivale all'accettazione del pagamento delle quote di servizio stabilite annualmente da Suolo e salute, all'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato da Suolo e Salute, ai luoghi di produzione, trasformazione e manipolazione dei prodotti, nonché alla documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione.

06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio

Suolo e salute acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, provvede alla valutazione della documentazione, se corretta dispone la prima visita di avvio. Nel caso la documentazione fosse incompleta o incongruente, Suolo e salute informerà l'interessato delle integrazioni o degli interventi necessari al perfezionamento della pratica. In attesa della documentazione richiesta la procedura di ingresso rimane sospesa.

Nella fase successiva alla valutazione iniziale della documentazione viene dato l'incarico al tecnico ispettore per l'esecuzione della visita ispettiva d'avvio.

La prima verifica ispettiva deve essere effettuata in data concordata con l'operatore entro 60 gg dal ricevimento della notifica all'OdC, qualora la documentazione fosse incompleta, entro 60 gg data di ricezione della documentazione mancante e precedentemente richiesta.

Nella verifica iniziale, così come anche in quelle di sorveglianza e straordinarie, l'ispettore, accompagnato dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, accede ed ispeziona tutti gli appezzamenti, strutture e impianti notificati dall'operatore.

Ricevuta tutta la documentazione, Suolo e salute procede al riesame della pratica e se ritenuta conforme e completa, invia la pratica al comitato tecnico di delibera che procederà alla valutazione e alla delibera per l'ingresso a controllo. La data di ingresso corrisponde alla data di notifica presentata alle autorità competenti e all'OdC (timbro postale o data di protocollo). Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

All'atto dell'ingresso a controllo, suolo e salute rilascia all'operatore il documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321a firma del CTD e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto.

Nel caso di pronunciamento negativo, l'azienda viene informata dell'esito con adeguato dettaglio sulle motivazioni dello stesso, l'elencazione delle misure correttive necessarie al fine di superare le difformità ed i tempi di esecuzione per evitare il decadimento della domanda. Entro la scadenza, l'operatore interessato dovrà inviare una dichiarazione che attesti le azioni correttive effettuate, che verranno vagliate in occasione della prima visita ispettiva. In mancanza di alcuna comunicazione la domanda di ingresso si ritiene decaduta.

07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Gli operatori controllati possono richiedere all'autorità competente dietro parere dell'OdC la riduzione del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari.

La richiesta del riconoscimento retroattivo deve essere presentata allegando alla richiesta:

una descrizione delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati; la documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica.

Tale documentazione può essere costituita:

dalle schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici o da perizie ed ogni altra evidenza utile.

Suolo e salute ricevuta la documentazione incarica un ispettore alla verifica ispettiva per accertarne le peculiarità aziendali, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie ed invia la pratica al CTD che emette un parere. In caso di giudizio positivo inoltra alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il proprio parere di merito.

Qualora le risultanze della documentazione non consentano il rilascio di un parere favorevole, la comunicazione viene inoltrata all'operatore e la pratica archiviata.

Successivamente alla comunicazione di accettazione o in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di suolo e salute, la direzione regionale procede al cambio della qualifica delle particelle oggetto di richiesta di riduzione del periodo di conversione.

08 Notifiche di variazione

L'operatore, qualora introduca nuove attività di produzione o effettui modifiche all'attività già comunicate a suolo e salute, ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione entro 30 giorni dalle modifiche subentrate allegando ad essa la relazione prevista dall'articolo 63 del regolamento (CE) 889/2008. Suolo e salute, ricevuta la notifica, controlla la documentazione e se completa predispone una verifica ispettiva straordinaria. Ricevuto il verbale ispettivo, riesamina la pratica ed invia il tutto al CTD che procede con

l'emissione di un nuovo documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321 e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto

Qualora la notifica riguardi:

allineamento al fascicolo aziendale senza variazioni di rilievo;

introduzione di strutture già accertate in sede di verifica ispettiva;

introduzione dell'attività di sola etichettatura;

unitamente ad una nuova relazione di cui all'art 63 del reg (CE) 889/2008 presentata dall'operatore, i documenti sono inviati, per la valutazione, al CTD senza l'esecuzione di verifiche ispettive straordinarie.

09 Documentazione aziendale

I documenti che devono essere conservati e tenuti aggiornati dal controllato, per le diverse tipologie di aziende sono:

Aziende di produzione vegetale

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro operazioni culturali strumento di registrazione che deve contenere l'impiego produttivo dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate in azienda.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Documenti giustificativi: solo nel caso di utilizzo di concimi e ammendanti di cui all'allegato I del Reg.CE 889/2008 e a prodotti fitosanitari di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di flessibilità, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.

Aziende di produzione zootecnica

Registro materie prime, strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite, strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Registro aziendale, ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Registro annuale delle postazioni (RAP), strumento di registrazione della situazione degli apiari, con obbligo di aggiornamento quindicinale ed accompagnato da adeguata cartografia descrittiva. E' in formato libero e però deve riassumere la consistenza e la dislocazione dell'alveare, il carico e lo scarico delle cassette, durata e modalità del trasporto, periodo di permanenza, periodo di conversione e tipologia di prodotti ottenuti.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Aziende di preparazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro di preparazione prodotto strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto venduto.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, in particolare gli additivi, i coadiuvanti di processo e le preparazioni di microrganismi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati

ottenuti o derivati da OGM.

Inventario delle materie prime e dei prodotti trasformati: riepilogo trimestrale delle giacenze di materie prime e di prodotti finiti.

Aziende del settore vitivinicolo

In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli operatori che abbiano notificato l'attività di vinificazione, dovranno conservare e tenere aggiornati i registri di vinificazione come previsto dal regolamento (CE) 436/2009.

Aziende di importazione e commercializzazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni attività.

I registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. In presenza di registrazione su supporto informatico, al momento dell'ispezione, il TE.ISPE deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che siano preventivamente autorizzati da suolo e salute.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri assieme ai certificati di conformità che ne attestino la conformità al metodo biologico.

10 Attività analitica

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'Ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Piano annuale di campionamento, redatto dalla DT o in funzione di eventuali dubbi o sospetti di utilizzo di sostanze non ammesse, all'occorrenza su considerazioni tecniche dell'ispettore. Possono essere soggetti al campionamento prodotti vegetali o animali ottenuti in azienda, e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Suolo e salute, non disponendo di proprie strutture di prova, si affida a laboratori esterni per le analisi in possesso dell'accreditamento e devono, quindi, essere conformi alle norme ISO 17025.

Effettuato il campionamento, l'ispettore lascia una aliquota all'operatore e spedisce le altre 3 al laboratorio di prova nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore dal loro prelevamento.

Al prelievo campione corrisponde un apposito verbale, sottoscritto dall'Ispettore e dall'operatore, di cui una copia viene lasciata all'operatore.

In caso di esito positivo della ricerca analitica, suolo e salute srl comunica all'operatore l'esito dell'analisi e la sospensione cautelativa del prodotto oggetto di positività, nonché il diritto dell'operatore di procedere alle controanalisi delle aliquote conservate presso il laboratorio accreditato e di poter scegliere il laboratorio tra quelli convenzionati.

Le spese per le analisi delle 2 e 3 aliquote sono a carico della parte soccombente.

Le controanalisi devono essere richieste dall'operatore entro 7 giorni continuativi dalla data di ricezione della sospensione attraverso una comunicazione per posta elettronica, fax, lettera o raccomandata attraverso la compilazione del modulo specifico da richiedere a suolo e salute srl.

Nel caso in cui la positività riguardi una coltura ancora in campo in altri appezzamenti diversi da quello campionato, la DR provvede tempestivamente ad estendere le indagini anche negli altri appezzamenti potenzialmente interessati, incaricando un ispettore ad un ulteriore prelievo campione.

Similmente se la positività riguarda prodotto in stoccaggio, la DR estenderà l'indagine analitica anche al prodotto eventualmente in giacenza con lotti diversi.

Nel caso in cui al termine dell'indagine analitica venga confermata la positività analitica, il CTD di Suolo e Salute emette il provvedimento a seguito della NC, in caso contrario la sospensione cautelativa viene annullata.

11 Verifiche ispettive di sorveglianza e straordinarie

Suolo e salute dispone l'effettuazione delle visite ispettive di sorveglianza sulla base del piano ispettivo per le aziende in attività ordinaria, che possono essere annunciate o non annunciate (con preavviso breve inferiore alle 12 ore) sulla base del rischio aziendale. Le verifiche ispettive non annunciate non devono comunque essere inferiori al 10% del totale delle visite previste dal piano di controllo.

Le ispezioni nelle aziende in sorveglianza vengono effettuate da personale qualificato incaricato da suolo e salute srl sulla base di un piano di controllo redatto sulla base delle classi di rischio aziendale attribuita utilizzando un metodo standardizzato ed oggettivo a cui corrispondono delle misure minime di controllo come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min. 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min. 2 ispezione/anno e analisi almeno sul 25 % della popolazione
Rischio alto	Min. 3 ispezione/anno di cui una non annunciata o con preavviso breve e analisi sul 100% della popolazione

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

Durante le verifiche ispettive in azienda, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinarie, l'ispettore di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati da Accredia (organismo di accreditamento), solo dopo che l'operatore abbia dato il proprio consenso o dalle Autorità Pubbliche di Controllo o sia affiancato da personale interno per l'espletamento dell'iter di formazione per il ruolo da ispettore.

Le visite ispettive ordinarie programmate ed interessano ogni controllato almeno una volta all'anno su tutte le attività notificate se il rischio ad esso associato è basso, altrimenti si adottano le misure di controllo di cui alla tabella sopra sulle attività classificate a rischio medio e/o alto.

La DR autonomamente o su indicazione della DT, del CTD o di funzioni dirigenziali di Suolo e salute srl, può effettuare verifiche ispettive straordinarie non annunciate o con preavviso breve (inferiori alle 12 ore). Le verifiche straordinarie sono verifiche puntuali su determinati aspetti operativi dell'azienda e segue l'iter previsto dalle altre verifiche ordinarie e comporta la compilazione del verbale ispettivo anche se incentrato solo su argomenti precisi e puntuali.

Quattro sono le fasi operative in cui si articola l'ispezione: innanzi tutto l'accertamento della corrispondenza tra la documentazione presentata dall'azienda e la realtà produttiva verificata dall'ispettore, secondariamente la verifica, per presa di visione diretta, degli impianti, delle strutture e dei magazzini, inoltre l'analisi della documentazione aziendale e infine le redazioni del verbale di ispezione.

Il tecnico ispettore al termine della visita ispettiva, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinaria, lascerà al controllato un resoconto di visita ispettiva nel quale verrà riportato in forma succinta il risultato della verifica. Una copia conforme del verbale di ispezione potrà essere inviata dalla DR all'operatore solo dietro una sua richiesta formale.

12 Rilascio dei documenti, attestati e approvazioni.

Documento giustificativo ai sensi dell'Art.29 del Reg.CE 834/2007: è emesso dal CTD all'atto dell'ingresso a controllo e con rinnovo triennale, purché l'operatore sia in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 28 regolamento CE 834/2007 e sempre che non vengano meno i requisiti di idoneità al metodo biologico. Il documento giustificativo contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VI del DM 18321/2012 ed ha validità di 36 mesi dalla data di emissione. L'uso dello stesso è responsabilità esclusiva dell'operatore che ne risponderà nei confronti dei terzi togliendo a Suolo e Salute ogni responsabilità al riguardo.

Suolo e salute redige il documento giustificativo sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.

Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Il documento giustificativo, privo del certificato di conformità di cui al successivo articolo, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Suolo e salute srl rilascia, ad ogni variazione dei dati presenti in notifica e utilizzati per la redazione del documento giustificativo, un nuovo documento giustificativo.

Certificato di conformità: viene emesso dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 7 del DM 18321/2012 solo a seguito della delibera del CTD per il rilascio del documento giustificativo.

Il documento riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico e viene redatto utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali presentati dagli operatori. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità è reso disponibile al SIB.

Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo rilasciato dal CTD e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del certificato di conformità è pari a quello del documento giustificativo al quale è associato a meno che non pervengano Notifiche di Variazione e programmi annuali che modifichino le informazioni o che non vengano rilevate non conformità.

Gli operatori in possesso del documento giustificativo con allegato il certificato di conformità, devono comunicare entro 15 gg dalla vendita, le specifiche transazioni a Suolo e salute srl.

In presenza di transazioni continuative e/o consecutive la comunicazione può essere effettuata mensilmente riepilogando le vendite effettuate nel mese di riferimento.

Suolo e salute srl effettua i controlli e registra l'avvenuta transazione nel proprio sito web www.suoloesalute.it.

Ogni qualvolta l'operatore esegue una transazione commerciale con le indicazioni biologiche, deve riportare nel DDT di vendita le informazioni che attestino l'origine biologica del prodotto. In particolare devono essere riportate le seguenti minime informazioni: 1) qualifica (biologico o conversione) del prodotto/materia prima commercializzata e riferimento al Reg. CE 834/07; 2) controllato da Suolo e Salute; 3) riferimento documento giustificativo riportando il numero e la data di emissione e il lotto/appezzamento di origine.

Approvazione etichette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto etichettato le qualifiche consentite dal Reg.CE 834/2007. Con tale documento vengono approvate preventivamente dall'odc le diciture di conformità relative al Reg.CE 834/2007 presenti sull'etichetta dei prodotti preconfezionati.

Approvazione Ricette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto multingrediente venduto sfuso al consumatore finale e/o confezionato ma non destinato direttamente al consumatore finale.

L'operatore autorizzato alla preparazione della ricetta multingrediente ha l'obbligo di riportare il numero di approvazione per ogni vendita di prodotto oggetto di approvazione.

Certificati di transazione: emessi da Suolo e Salute in casi eccezionali a fronte di richieste formalizzate dall'operatore e relative alle singole partite di prodotto per le quali l'operatore ha emesso una dichiarazione di conformità.

Attestato di deroghe zootecniche (norme di produzione eccezionali) è il documento che completa la notifica per l'ammissione delle aziende zootecniche che ne fanno richiesta in fase di visita di avvio. La sua validità è correlata alla tipologia e al periodo di scadenza previsto dal Reg. (CE) 889/2008 e/o successive modifiche. Viene emesso anche successivamente all'ingresso dell'azienda a fronte di necessità tecniche riscontrate dall'operatore e ritenute necessarie dall'ispettore durante la verifica ispettiva. Il rilascio di tale documento da parte di Suolo e Salute riguarda solo le norme di produzioni eccezionali che sono di specifica competenza di valutazione da parte dell'OdC.

13 Aziende di importazione

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici che esercitano attività di importazione. All'atto di una importazione, gli importatori hanno l'obbligo di informare, almeno sette giorni prima, Suolo e salute srl e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'informazione deve essere comunicata utilizzando il modulo previsto dal DM 18378/2012.

Qualora invece l'importazione avvenga tramite l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal MIPAAF, l'operatore ha l'obbligo di comunicare al MIPAAF e a suolo e salute srl, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata e il centro di ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato così come descritto dal DM 28.05.2010.

Suolo e salute srl ricevuta la documentazione effettua i controlli ritenuti necessari per consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, anche la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF i prodotti e le relative quantità di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.

Suolo e salute in ottemperanza alle disposizioni del DM 18378/2012 assicura, per ogni importatore, controlli

frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

14 Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, ASS si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azioni correttive comporta sospensione della certificazione.

15 Passaggio ad altro OdC

In presenza di un operatore controllato che notifica il recesso dal sistema di controllo e il passaggio ad altro OdC, suolo e salute, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071. In particolare, ricevuta una notifica per cambio OdC predispone una serie di controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa, su esplicita richiesta dell'OdC subentrante e nel minor tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Sulla base del rischio aziendale, suolo e salute può anche predisporre una verifica straordinaria necessaria per recuperare tutte le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

La presenza di provvedimenti adottati da suolo e salute srl a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo, tale impedimento viene comunicato all'Autorità competente. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati da suolo e salute, a seguito di rilevate non conformità, verrà rilasciata la liberatoria.

Suolo e salute assicura l'accesso all'OdC subentrante, dietro motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore relativi ai controlli precedenti.

Suolo e salute che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

16 Provvedimenti sanzionatori a seguito di non conformità

Sulla base della normativa comunitaria, sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito provvedimenti a seguito di non conformità la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

In una procedura specifica, Suolo e Salute definisce le modalità per l'applicazione dei da adottare rispetto alle irregolarità ed infrazioni commesse.

I provvedimenti sanzionatori a seguito di una conformità applicabili sono in ordine crescente di gravità:

- richiamo
- diffida
- soppressione delle indicazioni sul metodo biologico
- sospensione della certificazione
- esclusione dell'operatore

Richiamo: si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

Diffida: si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni al metodo dell'agricoltura biologica.

Soppressione delle indicazioni biologiche: la soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita, o all'intera produzione interessata dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

Sospensione della certificazione: viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato e consiste nella sospensione della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, e nel ritorno al periodo di conversione per

l'appezzamento o gli animali interessati dal provvedimento. La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'Operatore.

Esclusione dell'Operatore: avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC.

L'operatore escluso, che intenda presentare una nuova domanda di adesione al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, potrà procedere in tal senso solo dopo che saranno trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo.

17 Obblighi contrattuali

Nel caso in cui l'operatore venga escluso dal sistema di controllo per mancato adempimento degli obblighi contrattuali con Suolo e Salute, lo stesso può essere riammesso conformemente alla prima notifica e seguendo l'iter dell'azienda in fase di avvio.

18 Pubblicazioni

Suolo e Salute ogni anno redige e rende disponibile al pubblico l'elenco dei prodotti certificati e quello delle relative aziende produttrici.

19 Riservatezza e conflitto d'interesse

Suolo e Salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e Salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in via confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori controllati da Suolo e Salute ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

20 Rinnovo del Documento Giustificativo

Nel caso in cui l'operatore, che per qualsiasi motivo (decisione volontaria, sospensione della certificazione), viene meno ai requisiti di ammissibilità al sistema di controllo di Suolo e Salute e voglia rientrare in regime di controllo, deve sottoporsi al rinnovo del Documento Giustificativo.

La procedura da applicarsi nel caso indicato è la stessa delle aziende di prima ammissione. La competenza del rinnovo è del CTD.

21 Ricorsi e reclami

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CTD o di qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e Salute, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO.

I ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberanti di Suolo e Salute devono essere proposti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato ed autorizzato per legge.

I pronunciamenti del Co.T.Rico. hanno natura arbitrale in virtù della specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i lodi emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro ad esclusione dei ricorsi riguardanti le produzioni DO per le quali il foro competente è quello dove ha luogo la denominazione di origine.

Il CO.TRICO emette il lodo entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 60 giorni. Dal pronunciamento del lodo, il Co.t.rico ha termine 30 gg. per depositarne le motivazioni.

Del lodo emesso, ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni, viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Il lodo emesso contiene la statuizione sulla condanna alle spese relative allo stesso a carico della parte soccombente. Per la valutazione delle circostanze che determinano la condanna o la compensazione delle spese si fa riferimento alle norme vigenti del codice di procedura civile e a quanto descritto nell'apposito regolamento per la trattazione dei ricorsi.

I reclami sulle attività operative di Suolo e Salute vanno indirizzati alla Direzione Tecnica che provvede a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento. I reclami nei confronti dell'operato di Suolo e Salute che provengono alla struttura da qualsiasi livello vengono inoltre trattati dal R.AQ. Ciò permetterà di avviare le opportune azioni correttive e in fase di riesame del sistema di apportare le necessarie modifiche.

22 Nota alla revisione

Questo documento del sistema qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l (REGCERT), contrassegnato dalla revisione EM/REV 00.11, sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.

La revisione ha interessato le parti evidenziate in grigio.

Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione rilasciata da Suolo e Salute. Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto.